



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza N° 25 del 16/01/2012

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso :

- Che in data 29/11/2011 con prot. 43227, sono stati depositati agli atti di questo Comune, i verbali di sopralluogo e di accertata violazione al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con deliberazione di C.C. del 07/11/2003, prot. n. 166-167-168-172 e 173 del 14/11/2011, redatti da personale di vigilanza in forza al Comando di Polizia Locale e relativi al sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, effettuato in data 14/11/2011 in Via Salvo D'Acquisto al civico 65 – Località Capaccio Scalo, su un lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella n. 389 e n. 1199, risultante di proprietà dei Signori:
 - Sig.ra BRUNO Giulia nata a Napoli il 04/07/1925 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88.
 - Sig. MAIORANO Ciro nato a Napoli il 13/04/1923 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88.
 - Sig. MAIORANO Giuseppe nato a Napoli il 02/01/1957 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla Via Vincenzo Russo n. 36/A.
 - Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957 e residente in Capaccio (SA) alla Via Salvo D'Acquisto n. 64.
- Che, dalle risultanze dei verbali di accertamento summenzionati, è stato rilevato, che presso la proprietà dei signori sopra generalizzati, risulta impiantata una siepe viva avente un'altezza superiore ad un metro, i cui rami sporgono sulla strada pubblica denominata Via Salvo D'acquistò, creando intralcio e situazioni di pericolo alla circolazione stradale.
- Che, a seguito dei verbali di accertamento di cui sopra, è stata emessa l'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 05 del 03 gennaio 2012, con la quale si ordinava ai signori sopra generalizzati, in qualità di comproprietari del lotto di terreno citato, di provvedere ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di potatura della siepe e/o taglio dei rami sporgenti sulla strada pubblica denominata Via Salvo D'acquisto, in modo di assicurare la necessaria visibilità per la circolazione e l'incolumità delle persone e cose, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, del materiale derivante dalle operazioni di potatura, classificato come rifiuto urbano - Codice CER 20 02 01 "Rifiuti Biodegradabili";
- Che, la stessa Disposizione commissariale, con prot. n. 466 del 05/01/2012, è stata trasmessa al Comune di Nocera Inferiore (SA) per la notifica al Sig. MAIORANO Giuseppe nato a Napoli il 02/01/1957 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla Via Vincenzo Russo n. 36/A, con prot. n. 481 del 05/01/2012, è stata trasmessa al Comune di Napoli, per la notifica alla Sig.ra BRUNO Giulia nata a Napoli il 04/07/1925 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88, e al Sig. MAIORANO Ciro nato a Napoli il 13/04/1923 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88, e con prot. n. 182 del 03/01/2012, veniva trasmessa al Servizio messi del Comune di Capaccio, per la relativa notifica al Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957 e residente in Capaccio (SA) alla Via Salvo D'Acquisto n. 64.

Visto ora la nota prot. n. 182 del 03/01/2012 del Servizio Notifiche dell'Ente, con la quale comunica che il Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957, risulta emigrato nel Comune di Perugia alla Via/Piazza Del Duca n. 5;

Ritenuto che, in considerazione delle motivazioni addotte dalla citata comunicazione del Servizio Notifiche dell'Ente, rispetto al procedimento in corso, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'emissione di specifica Ordinanza nei confronti del Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957, oggi residente nel Comune di Perugia alla Via/Piazza Del Duca n. 5, in qualità di

comproprietario del lotto di terreno esistente in Via Salvo D'Acquisto al civico 65 – Località Capaccio Scalo, distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella n. 389 e n. 1199;

Richiamato i verbali di sopralluogo prot. n. 166-167-168-172 e 173 del 14/11/2011, nei quali si evidenzia, che i signori sopra generalizzati, in qualità di proprietari e/o titolari di un diritto reale di godimento dei sopra menzionati lotti di terreno, con la loro condotta hanno violato l'art. 7, comma 10) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che recita: *"Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini devono essere rimossi e debitamente smaltiti presso ditte autorizzate a cura dei soggetti che li hanno prodotti. I rami, i residui delle potature ed i residui vegetali in genere provenienti dalla pulizia di giardini, per lo smaltimento, non possono essere depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani né tanto meno essere allocati nelle loro pertinenze o abbandonati sulla pubblica via o aree pubbliche e private"*.

Atteso che le stesse piante e siepi, specialmente in caso di intemperie, ingombrano od ostruiscono parzialmente la sede stradale, con evidenti conseguenze per la sicurezza pubblica, intralciando il traffico veicolare e pedonale, oltre che rendere l'ambiente non consono al pubblico decoro.

Visto che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 05 del 03/01/2012, e che le azioni imposte dalla stessa, che nei punti successivi si riportano, siano compiute entro il termine stabilito;

- Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
 - Fasce di rispetto stradale (D. Lgvo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);
 - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. Lgvo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
 - Centri abitati (Art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);
- Visto l'art. 29 del D. Lgvo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mm.ii;
- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
- Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
- Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- Visto l'art. 141 comma 7) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;

Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario;

Ritenuto, di dover adottare ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D. Lgvo 152/99, così come modificato dal D. Lgvo 258/00;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente ai rapporti di violazione di cui in premessa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 07/11/2003, al Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957, oggi residente nel Comune di Perugia alla Via/Piazza Del Duca n. 5, in qualità di comproprietario del lotto di terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella n. 2221 e n. 2223 del Comune di Capaccio:

1. Di provvedere, entro il termine perentorio di **giorni 20 (venti)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di potatura della siepe e/o taglio dei rami sporgenti sulla strada pubblica denominata Via Salvo D'acquisto, in modo di assicurare la necessaria visibilità per la circolazione e l'incolumità delle persone e cose, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, del materiale derivante dalle operazioni di potatura, classificato come rifiuto urbano - Codice CER 20 02 01 "Rifiuti Biodegradabili";
2. Di comunicare al Comune di Capaccio - Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

CON DIFFIDA

Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute, nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui: al Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Capaccio, approvato con deliberazione di C.C. Del 07/11/2003, al Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06, e alle sanzioni amministrative previste al comma 3) e 4) del D. Lgvo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mm.ii;

Che il presente provvedimento sia trasmesso al Comune di Perugia per la notifica al Sig. MAIORANO Riccardo nato a Napoli il 30/11/1957 e residente nel Comune di Perugia alla Via/Piazza Del Duca n. 5.

Notificato e/o inviato:

1. Alla Sig.ra BRUNO Giulia nata a Napoli il 04/07/1925 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88.
2. Al Sig. MAIORANO Ciro nato a Napoli il 13/04/1923 ed ivi residente alla Via Antonino Pio n. 88.
3. Al Sig. MAIORANO Giuseppe nato a Napoli il 02/01/1957 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla Via Vincenzo Russo n. 36/A.
4. All'ASL Salerno - Distretto Sanitario Capaccio Paestum - Piazza Santini Capaccio Scalo.
5. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele.
6. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo.
7. Alle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale

16 GEN 2012

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Russo

Il Commissario Prefettizio
dott. Pietro Donniacuo

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria D'Angela D'Angelo

